

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/723 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2019

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 113, paragrafo 2, e l'articolo 134, primo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che, entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una relazione annuale sui controlli ufficiali effettuati, sui casi di non conformità e sull'attuazione del suo piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). La prima di tali relazioni deve essere presentata entro il 31 agosto 2021.
- (2) È opportuno adottare un modello standard di formulario per garantire la presentazione uniforme delle relazioni annuali degli Stati membri.
- (3) Il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri dovrebbe integrare gli altri modelli standard di formulario esistenti adottati dalla Commissione per la presentazione delle relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Ciò al fine di evitare la presentazione di molteplici relazioni e la creazione di oneri amministrativi superflui.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di compilare il modello standard di formulario in formato elettronico così da facilitare la raccolta di informazioni e dati ed evitare errori di trascrizione.
- (5) Per consentire l'impiego di mezzi di comunicazione avanzati e l'uso più efficiente possibile dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni annuali, il modello standard di formulario dovrebbe essere fornito nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e gli Stati membri dovrebbero trasmettere le relazioni annuali utilizzando l'IMSOC.

<sup>(1)</sup> GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

- (6) Il modello standard di formulario riporta determinati dati e informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, compresi dati e informazioni sul benessere degli animali negli allevamenti. La decisione 2006/778/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce attualmente i requisiti applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali e le modalità di comunicazione delle informazioni alla Commissione. Per garantire coerenza e certezza del diritto è pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/778/CE e sostituirla con il presente regolamento.
- (7) Il modello standard di formulario include inoltre informazioni e dati sulla protezione degli animali durante il trasporto che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. La decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce attualmente le norme relative alle relazioni annuali sulle ispezioni riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto. Per garantire coerenza e certezza del diritto è pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/188/UE e sostituirla con il presente regolamento.
- (8) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce il modello standard di formulario per le informazioni e i dati da includere nella relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

#### Articolo 2

##### **Modello standard di formulario**

Gli Stati membri presentano le informazioni e i dati di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 mediante il modello standard di formulario figurante nell'allegato del presente regolamento. A tal fine essi utilizzano la versione elettronica del modello standard di formulario fornita nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

#### Articolo 3

##### **Abrogazione**

La decisione 2006/778/CE e la decisione di esecuzione 2013/188/UE sono abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019.

#### Articolo 4

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

<sup>(2)</sup> Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 107).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Relazione annuale presentata da: (Stato membro) - Periodo dall'1.1.(xxxx) al 31.12.(xxxx)

## PARTE I

---

1. Introduzione

---

---

---

2. Misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali misure

---

---

---

3. Modifiche al piano di controllo nazionale pluriennale

---

---

---

4. Tariffe o diritti

---

---

---

PARTE II

1. **Alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti**

1.1 **Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto**

1.2 **Controlli ufficiali su operatori/stabilimenti**

Stabilimenti riconosciuti	Numero di stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti di attività generali (depositi frigoriferi, stabilimenti di riconfezionamento e reimballaggio, mercati all'ingrosso, navi reefer)		
Carni di ungulati domestici		
Carni di pollame e lagomorfi		
Carni di selvaggina di allevamento		
Carni di selvaggina selvatica		
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (CSM)		
Prodotti a base di carne		
Molluschi bivalvi vivi		
Prodotti della pesca		
Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro		
Uova e ovoprodotti		
Cosce di rana e lumache		
Grassi fusi di origine animale e ciccioli		
Stomaci, vesciche e intestini trattati		
Gelatina		

Collagene		
Solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati (HRP)		
Miele		
Germogli		
Operatori/stabilimenti registrati	Numero di operatori/stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Coltivazioni agricole		
Produzione animale		
Attività mista		
Caccia		
Pesca		
Acquicoltura		
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi		
Produzione di oli e grassi vegetali		
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei		
Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei		
Produzione di altri prodotti alimentari		
Produzione di bevande		
Ingrosso		
Dettaglio		
Trasporto e magazzinaggio		
Attività di servizi di ristorazione		
Altro		







16. Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>										
17. Bevande										
<i>Bevande analcoliche*</i>										
<i>Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe senza alcol o a basso tenore alcolico*</i>										
18. Salatini e snack pronti al consumo										
19. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4										
20. Integratori alimentari quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> , tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia										
21. Alimenti trasformati non compresi nelle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia										
22. Altro - Alimenti non compresi nelle categorie 1-21										
Materiali a contatto con gli alimenti										

### 1.5 Osservazioni\*

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

1.6 Non conformità				Azioni/misure	
Non conformità di operatori/stabilimenti				Amministrative	Giudiziarie
	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori/stabilimenti controllati*	Numero di operatori/stabilimenti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*		
Stabilimenti riconosciuti					
Stabilimenti di attività generali (depositi frigoriferi, stabilimenti di riconfezionamento e reimballaggio, mercati all'ingrosso, navi reefer)					
Carni di ungulati domestici					
Carni di pollame e lagomorfi					
Carni di selvaggina di allevamento					
Carni di selvaggina selvatica					
Carni macinate, preparazioni di carni e CSM					
Prodotti a base di carne					
Molluschi bivalvi vivi					
Prodotti della pesca					
Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro					
Uova e ovoprodotti					
Cosce di rana e lumache					
Grassi fusi di origine animale e ciccioli					
Stomaci, vesciche e intestini trattati					
Gelatina					
Collagene					
HRP					
Miele					
Germogli					

Operatori/stabilimenti registrati					
Coltivazioni agricole					
Produzione animale					
Attività mista					
Caccia					
Pesca					
Acquicoltura					
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi					
Produzione di oli e grassi vegetali					
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei					
Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei					
Produzione di altri prodotti alimentari					
Produzione di bevande					
Ingrosso					
Dettaglio					
Trasporto e magazzinaggio					
Attività di servizi di ristorazione					
Altro					
Stabilimenti che producono materiali a contatto con gli alimenti					

Non conformità di alimenti								Azioni/misure	
	Casi di non conformità rilevati durante i controlli ufficiali effettuati							Amministrative	Giudiziarie
	Criteri microbiologici	Pesticidi negli alimenti	Contaminanti negli alimenti	Residui di medicinali veterinari negli alimenti	Etichettatura, indicazioni nutrizionali e sulla salute	Miglioratori alimentari (additivi, enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici)	Altro		
1. Prodotti lattiero-caseari									
2. Alternative ai prodotti lattiero-caseari									
3. Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi									
4. Gelati									
5. Frutta e ortaggi									
6. Dolciumi									
7. Cereali e prodotti a base di cereali									
8. Prodotti da forno									
9. Carni fresche									
<i>Ungulati domestici*</i>									
<i>Pollame e lagomorfi*</i>									
<i>Selvaggina di allevamento*</i>									
<i>Selvaggina selvatica*</i>									
10. Carni macinate, preparazioni di carni e CSM									
<i>Carni macinate*</i>									
<i>Preparazioni di carni*</i>									
CSM*									

11. Prodotti a base di carne								
<i>Stomaci, vesciche e intestini trattati*</i>								
<i>Gelatina, collagene e HRP*</i>								
12. Pesci e prodotti della pesca								
<i>Molluschi bivalvi vivi*</i>								
<i>Prodotti della pesca</i>								
13. Uova e ovoprodotti								
14. Zucchero, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola								
15. Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine								
16. Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013								
17. Bevande								
<i>Bevande analcoliche*</i>								
<i>Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe senza alcol o a basso tenore alcolico*</i>								
18. Salatini e snack pronti al consumo								
19. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4								
20. Integratori alimentari quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia								

21. Alimenti trasformati non compresi nelle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia									
22. Altro - Alimenti non compresi nelle categorie 1-21									
Casi di non conformità relativi a norme orizzontali							Azioni/misure		
	Casi di non conformità rilevati durante i controlli ufficiali effettuati						Amministrative	Giudiziarie	
OGM negli alimenti:									
OGM non autorizzati									
Etichettatura degli OGM									
Irradiazione									
Nuovi alimenti									
Materiali a contatto con gli alimenti									
Pratiche fraudolente e ingannevoli									
<b>1.7 Osservazioni*</b>									
* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (*).									
<b>2. Emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi</b>									
<b>2.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto</b>									

**2.2 Controlli ufficiali**

	Numero di controlli ufficiali effettuati
Coltivazione commerciale di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi (parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> )	
Emissioni sperimentali di OGM connesse ad alimenti e mangimi (parte B della direttiva 2001/18/CE)	
Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi	

**2.3 Osservazioni\*****2.4 Non conformità**

	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati*	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Azioni/misure	
				Amministrative	Giudiziarie
1. Coltivazione commerciale di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi					
2. Emissioni sperimentali di OGM connesse ad alimenti e mangimi					
3. Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa a fini di produzione di alimenti e mangimi					
3.1 OGM non autorizzati in sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa					
3.2 Etichettatura degli OGM in sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa					

Pratiche fraudolente e ingannevoli

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

## 2.5 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 3. Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori

### 3.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

### 3.2 Controlli ufficiali

Per stabilimenti	Numero di stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>		
<i>Produttori primari riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005*</i>		
Stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005, ad esclusione della produzione primaria		
<i>Produttori primari registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 e ottemperanti alle disposizioni di cui all'allegato I di tale regolamento*</i>		
Operatori (agricoltori) che utilizzano mangimi		
Operatori che fabbricano e/o commercializzano mangimi medicati		
Per norma orizzontale		Numero di controlli ufficiali effettuati
Etichettatura dei mangimi		
Tracciabilità dei mangimi		

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).



Additivi nei mangimi [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> ]	
Sostanze indesiderabili nei mangimi (articolo 2 della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> )	
Materiali vietati nei mangimi [allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> ]	
Mangimi medicati (direttiva 90/167/CEE del Consiglio) <sup>(8)</sup>	
Pesticidi nei mangimi	
OGM nei mangimi	

### 3.3 Osservazioni\*

### 3.4 Non conformità

Per stabilimento	Azioni/misure				
	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di stabilimenti controllati*	Numero di stabilimenti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Amministrative	Giudiziarie
Stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005					
Produttori primari riconosciuti in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005*					
Stabilimenti registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005, ad esclusione della produzione primaria					
Produttori primari registrati in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 183/2005 e ottemperanti alle disposizioni di cui all'allegato I di tale regolamento*					

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42).

Operatori (agricoltori) che utilizzano mangimi				
Operatori che fabbricano e/o commercializzano mangimi medicati				
Per norma orizzontale	Numero di casi di non conformità riscontrati		Amministrative	Giudiziarie
Non conformità dei prodotti: etichettatura/tracciabilità dei mangimi immessi/destinati all'immissione in commercio				
Non conformità dei prodotti: sicurezza dei mangimi immessi/destinati all'immissione in commercio				
Additivi nei mangimi [regolamento (CE) n. 1831/2003]				
Sostanze indesiderabili nei mangimi (articolo 2 della direttiva 2002/32/CE)				
Materiali vietati nei mangimi [allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009]				
Mangimi medicati (direttiva 90/167/CEE del Consiglio)				
Pesticidi nei mangimi				
OGM non autorizzati nei mangimi				
Etichettatura degli OGM nei mangimi				
Pratiche fraudolente e ingannevoli				

### 3.5 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 4. Prescrizioni in materia di salute animale


### 4.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

## 4.2 Controlli ufficiali

	Numero di aziende/stabilimenti	Numero di controlli ufficiali effettuati	Numero di animali registrati	Numero di animali controllati
Identificazione e registrazione dei bovini			(all'inizio del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)	
Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini			(all'inizio dell'anno del periodo oggetto della relazione o altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali)	
Centri di raccolta riconosciuti (bovini, ovini, caprini, suini ed equini)				
Commercianti riconosciuti (bovini, ovini, caprini e suini)				
Posti di controllo [regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio <sup>(9)</sup> ]				
Organismi, istituti e centri ufficialmente riconosciuti (direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(10)</sup> )				
Stabilimenti riconosciuti per il commercio UE di pollame e uova da cova				
Stabilimenti di quarantena per i volatili				
Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti:				
<i>stabilimenti di acquicoltura di pesci riconosciuti*</i>				
<i>stabilimenti di acquicoltura di molluschi bivalvi vivi riconosciuti*</i>				
<i>stabilimenti di acquicoltura di crostacei riconosciuti*</i>				


<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*			
Centri di raccolta dello sperma:			
<i>bovino*</i>			
<i>suino*</i>			
<i>ovino/caprino*</i>			
<i>equino*</i>			
Centri di magazzinaggio dello sperma:			
<i>bovino*</i>			
<i>ovino/caprino*</i>			
<i>equino*</i>			
Gruppi di raccolta/produzione di embrioni:			
<i>bovini*</i>			
<i>suini*</i>			
<i>ovini/caprini*</i>			
<i>equini*</i>			

#### 4.3 Osservazioni\*

4.4 Non conformità		Azioni/misure							
	Numero di aziende/stabilimenti con casi di non conformità	Amministrative	Giudiziarie	Limitazione dei movimenti di singoli animali		Limitazione dei movimenti di tutti gli animali		Distruzione di animali	
				Animali interessati	Aziende interessate	Animali interessati	Aziende interessate	Animali interessati	Aziende interessate
Identificazione e registrazione dei bovini									
Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini									
Centri di raccolta riconosciuti (bovini, ovini, caprini, suini ed equini)									
Commercianti riconosciuti (bovini, ovini, caprini e suini)									
Posti di controllo [regolamento (CE) n. 1255/97]									
Organismi, istituti e centri ufficialmente riconosciuti (direttiva 92/65/CEE)									
Stabilimenti riconosciuti per il commercio UE di pollame e uova da cova									
Stabilimenti di quarantena per i volatili									
Stabilimenti di acquicoltura riconosciuti:									
<i>stabilimenti di acquicoltura di pesci riconosciuti*</i>									
<i>stabilimenti di acquicoltura di molluschi bivalvi vivi riconosciuti*</i>									
<i>stabilimenti di acquicoltura di crostacei riconosciuti*</i>									
Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*									
Centri di raccolta dello sperma:									
<i>bovino*</i>									
<i>suino*</i>									

ovino/caprino*				
equino*				
Centri di magazzinaggio dello sperma:				
bovino*				
ovino/caprino*				
equino*				
Gruppi di raccolta/produzione di embrioni:				
bovini*				
suini*				
ovini/caprini*				
equini*				

Pratiche fraudolente e ingannevoli

#### 4.5 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

### 5. Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

#### 5.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

**5.2 Controlli ufficiali**

Per stabilimento/impianto	Numero di stabilimenti/impianti	Numero di controlli ufficiali effettuati
Stabilimenti o impianti riconosciuti in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>		
Stabilimenti o impianti registrati in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009		
Per norma orizzontale	Numero di controlli ufficiali effettuati	
Etichettatura e tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati		

**5.3 Osservazioni\*****5.4 Non conformità**

Per stabilimenti/impianti	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di stabilimenti/impianti controllati*	Numero totale di stabilimenti/impianti controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Azioni/misure	
				Amministrative	Giudiziarie
Stabilimenti o impianti riconosciuti in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009					
Stabilimenti o impianti registrati in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009					
Per norma orizzontale	Numero di casi di non conformità riscontrati			Amministrative	Giudiziarie
Non conformità dei prodotti - etichettatura e tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati:					
<i>categorie 1 e 2*</i>					
<i>categoria 3</i>					

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Non conformità dei prodotti - sicurezza dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati:			
categorie 1 e 2*			
categoria 3			

Pratiche fraudolente e ingannevoli

### 5.5 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 6. Prescrizioni in materia di benessere degli animali

### 6.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

### 6.2 Benessere degli animali negli allevamenti (direttiva 98/58/CE del Consiglio <sup>(12)</sup>)

Animali negli allevamenti (categoria di animali)	Numero di luoghi di produzione	Numero di controlli ufficiali effettuati	Non conformità		Azioni/misure	
			Numero totale di luoghi di produzione controllati*	Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Amministrative	Giudiziarie
Suini (quali definiti nella direttiva 2008/120/CE del Consiglio <sup>(13)</sup> )						
Galline ovaiole (quali definite nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio <sup>(14)</sup> )						

<sup>(12)</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

<sup>(13)</sup> Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

<sup>(14)</sup> Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).



Polli (quali definiti nella direttiva 2007/43/CE del Consiglio <sup>(15)</sup> )						
Vitelli (quali definiti nella direttiva 2008/119/CE del Consiglio <sup>(16)</sup> )						
Altro (specificare)						

### 6.3 Analisi e piano d'azione per il benessere degli animali negli allevamenti

### 6.4 Benessere degli animali durante il trasporto [regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio <sup>(17)</sup>]

Protezione degli animali durante il trasporto (per specie)	Numero di controlli ufficiali effettuati	Numero e categoria dei casi di non conformità						Azioni/misure	
		1. Idoneità degli animali	2. Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza	3. Mezzi di trasporto	4. Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi viaggio e di riposo	5. Documenti	6. Altro	Amministrative	Giudiziarie
Bovini									
Suini									
Ovini/caprini									
Equini									
Pollame									
Altro									

### 6.5 Analisi e piano d'azione per il benessere degli animali durante il trasporto

<sup>(15)</sup> Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

<sup>(16)</sup> Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

## 6.6 Benessere degli animali durante l'abbattimento [regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio <sup>(18)</sup>]

### 6.7 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 7. Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

### 7.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

### 7.2 Controlli ufficiali

	Numero di operatori	Numero di controlli ufficiali effettuati
Operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante		
Operatori autorizzati ad applicare il bollo (materiale da imballaggio in legno, legno o altri oggetti)		

### 7.3 Osservazioni\*

### 7.4 Non conformità

	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati*	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Azioni/misure	
				Amministrative	Giudiziarie
Operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante					

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Operatori autorizzati ad applicare il bollo (materiale da imballaggio in legno, legno o altri oggetti)					
--	--	--	--	--	--

Pratiche fraudolente e ingannevoli

## 7.5 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 8. Prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

### 8.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

### 8.2 Controlli ufficiali

Sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari	Numero di operatori	Numero di controlli ufficiali effettuati
Punti di entrata		
Fabbricanti/responsabili della formulazione		
Impianti di imballaggio/reimballaggio/rietichettatura		
Distributori/grossisti/dettaglianti - prodotti fitosanitari per uso professionale e/o non professionale		
Depositi/trasportatori/aziende di logistica		
Titolare dell'autorizzazione/della licenza di commercio parallelo		
Altro		
Sull'uso dei prodotti fitosanitari e sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi	Numero di operatori	Numero di controlli ufficiali effettuati
Utenti agricoli		
Richiedenti nell'ambito del regime di pagamento di base o dei regimi di sviluppo rurale dell'UE, soggetti a controlli sulla condizionalità*		

Utenti agricoli che non rientrano nell'ambito dei controlli sulla condizionalità*		
Altri utenti professionali		
Uso industriale, ad esempio ferrovie, strade*		
Operatori della concia per le sementi*		
Contraenti/fornitori di servizi di polverizzazione*		
Silvicoltura*		
Zone non agricole (campi da golf/altre aree pubbliche)*		
Altro		

### 8.3 Osservazioni\*

### 8.4 Non conformità

Sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati*	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Azioni/misure	
				Amministrative	Giudiziarie
Punti di entrata					
Fabbricanti/responsabili della formulazione					
Impianti di imballaggio/reimballaggio/rietichettatura					
Distributori/grossisti/dettaglianti - prodotti fitosanitari per uso professionale e/o non professionale					
Depositi/trasportatori/aziende di logistica					
Titolare dell'autorizzazione/della licenza di commercio parallelo					
Altro					

<b>Sull'uso dei prodotti fitosanitari e sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi</b>	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati*	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Amministrative	Giudiziarie
Utenti agricoli					
<i>Richiedenti nell'ambito del regime di pagamento di base o dei regimi di sviluppo rurale dell'UE, soggetti a controlli sulla condizionalità*</i>					
<i>Utenti agricoli che non rientrano nell'ambito dei controlli sulla condizionalità*</i>					
Altri utenti professionali					
<i>Uso industriale, ad esempio ferrovie, strade*</i>					
<i>Operatori della concia per le sementi*</i>					
<i>Contraenti/fornitori di servizi di polverizzazione*</i>					
<i>Silvicoltura*</i>					
<i>Zone non agricole (campi da golf/altre aree pubbliche)*</i>					
Altro					
Pratiche fraudolente e ingannevoli					
<b>8.5 Osservazioni*</b>					

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 9. Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici

### 9.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

In conformità all'articolo 92 *septies* del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione <sup>(19)</sup> [in combinato disposto con la prima tavola di concordanza di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2017/625], gli Stati membri sono tenuti a garantire che i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 comprendano la vigilanza sui controlli effettuati sulla produzione biologica a norma del regolamento (CE) n. 889/2008 e includano informazioni specifiche relative a tale vigilanza, di seguito denominate «dati sulla produzione biologica», nella relazione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. I dati sulla produzione biologica devono riguardare le materie elencate nell'allegato XIII ter del regolamento (CE) n. 889/2008. I dati sulla produzione biologica devono basarsi su informazioni relative ai controlli eseguiti dagli organismi di controllo e/o dalle autorità di controllo e su audit effettuati dall'autorità competente. Detti dati devono essere presentati in base ai relativi modelli figuranti all'allegato XIII ter e all'allegato XIII quater del regolamento (CE) n. 889/2008.

### 9.3 Osservazioni\*

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).

## 10. Uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

### 10.1 Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto

### 10.2 Controlli ufficiali

	Numero di controlli ufficiali effettuati
Pre-commercializzazione	
Mercato tradizionale	
Commercio elettronico	

### 10.3 Osservazioni\*

<sup>(19)</sup> Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

<b>10.4 Non conformità</b>				Azioni/misure	
	Casi rilevati durante i controlli ufficiali effettuati	Numero totale di operatori controllati	Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*	Amministrative	Giudiziarie
Pre-commercializzazione					
Mercato tradizionale					
Commercio elettronico					
Pratiche fraudolente e ingannevoli					
<b>10.5 Osservazioni*</b>					

\* Gli Stati membri possono scegliere di compilare o lasciare in bianco le caselle di testo o le celle contrassegnate con un asterisco (\*).